



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, GLI E.S.U.-A.R.D.S.U. DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BENEFICI PER LA FREQUENZA A MASTER UNIVERSITARI A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in Dorsoduro 3901 30123 Venezia (d'ora innanzi denominata "Regione"), rappresentata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali .....

e

L' E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale 00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con.....

e

L'E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale 01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con.....

e

L'E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale 01527330235, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 9 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con.....

**PREMESSO CHE:**

- la Regione del Veneto, attraverso la propria "Direzione Servizi Sociali", intende contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all'estero;
- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il



supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità venete all'estero;

- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell'ambito dell'attività di supporto al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un rimborso dei costi sostenuti per la frequenza di un master universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo Art. 3.

Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati

1. Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero;
- in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
- di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
- in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

2. Il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- per quanto riguarda l'origine veneta:



b3e1f300



- copia di un documento di identità in corso di validità;
  - in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
  - in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
  - in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela;
- per quanto riguarda i titoli di studio:
- documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei titoli accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di legalizzazione;
  - dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della continuazione degli studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.
3. Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al successivo Art. 5, punto 3, già erogati dall'Azienda, nell'ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova finale prevista dal master prescelto.

#### Art. 4 – Doveri della Regione

1. La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 ha stanziato per l'anno 2018 nel proprio bilancio un apposito fondo di Euro 30.000,00, da destinare al rimborso dei costi di cui all'art. 2, comma 1, del presente accordo a n. 3 giovani oriundi veneti entro la quinta generazione residenti all'estero, per un importo massimo onnicomprensivo di Euro 10.000,00 ciascuno.
2. La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente Art. 3, e secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.
3. La Regione si impegna a trasferire all'Azienda l'importo di ciascun beneficio all'atto della comunicazione all'Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo.
4. Il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annualmente a



disposizione nei singoli avvisi; detti costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

#### Art. 5 – Doveri dell'Azienda

1. L'Azienda territorialmente interessata in ragione dell'Università di iscrizione o del luogo in cui verrà svolta l'iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla Regione all'Università competente, ai fini della valutazione dei curricula e della coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario prescelto.
2. Al termine del percorso prescelto, e comunque entro sessanta giorni dal termine dello stesso, l'Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascun beneficio, nonché una dichiarazione dell'Università competente che attesti la frequenza e il superamento degli obblighi formativi.
3. L'Azienda rimborserà allo studente i costi ammissibili sostenuti corrispondendo parte del beneficio in servizi. A tal fine procederà alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale previsto e nell'ordine sottoindicato:
  - rimborso delle spese documentate di viaggio;
  - pagamento diretto della quota di iscrizione al master prescelto dal beneficiario;
  - trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze ESU.

Qualora dovessero residuare risorse, potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.

4. L'Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.
5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale previsto, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario.
6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l'Azienda restituirà alla Regione le somme eccedenti.
7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari.
8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di Contabilità n. 39/2001.

#### Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

#### Art. 7 - Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno per l'anno accademico 2018/2019.

#### Art. 8 – Imposta di bollo



b3e1f300



1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

Venezia , li .....

Regione del Veneto

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario – E.S.U. di Padova

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario – E.S.U. di Venezia

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario – E.S.U. di Verona

Il Direttore



b3e1f300

